

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 2711/90 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 1990

recante fissazione definitiva dell'aiuto per i foraggi essiccati stabilito in via provvisoria tra il 1° dicembre 1989 e il 31 maggio 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che in assenza del prezzo di obiettivo per i foraggi essiccati, nonché delle percentuali di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 valide per la campagna di commercializzazione 1990/1991 e del prezzo di intervento dell'orzo applicabile nel corso della stessa campagna di commercializzazione, gli importi dell'integrazione per i foraggi essiccati applicabili tra il 1° dicembre 1989 e il 31 maggio 1990 per i mesi dal maggio 1990 al dicembre 1990 sono stati fissati in base agli importi applicabili nel corso della campagna di commercializzazione 1989/1990, ovvero proposti dalla Commissione al Consiglio per la campagna di commercializzazione 1990/1991;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1192/90, del 7 maggio 1990, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati⁽³⁾, il Consiglio ha fissato il prezzo d'obiettivo e la percentuale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 mantenendo gli stessi importi utilizzati per fissare provvisoriamente l'aiuto per i foraggi essiccati, eccettuato il prezzo d'obiettivo applicabile in Spagna;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1990.

considerando che, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il Consiglio ha fissato i prezzi applicabili nel settore dei cereali con il regolamento (CEE) n. 1341/90⁽⁴⁾ e le maggiorazioni mensili di tali prezzi con il regolamento (CEE) n. 1344/90⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione⁽⁶⁾ ha modificato i prezzi e gli importi fissati in ecu per la campagna 1990/1991 a seguito dal riallineamento monetario del 5 gennaio 1990;

considerando che le modifiche agli importi dell'aiuto in parola si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti che hanno fissato detti importi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'aiuto per i foraggi essiccati fissati in via provvisoria e indicati nell'allegato dei regolamenti (CEE) n. 3589/89⁽⁷⁾, (CEE) n. 4015/89⁽⁸⁾, (CEE) n. 266/90⁽⁹⁾, (CEE) n. 510/90⁽¹⁰⁾ e (CEE) n. 808/90⁽¹¹⁾ della Commissione, che fissano l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati, sono fissati, a decorrere dalla data di entrata in vigore rispettiva dei regolamenti succitati, conformemente all'allegato del presente regolamento.

2. Gli importi dell'aiuto per i foraggi essiccati fissati in via provvisoria e indicati nell'allegato dei regolamenti (CEE) n. 1093/90⁽¹²⁾ e (CEE) n. 1242/90⁽¹³⁾ della Commissione sono confermati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 3.
⁽⁵⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 7.
⁽⁶⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.
⁽⁷⁾ GU n. L 350 dell'1. 12. 1989, pag. 44.
⁽⁸⁾ GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 32.
⁽⁹⁾ GU n. L 30 dell'1. 2. 1990, pag. 33.
⁽¹⁰⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1990, pag. 52.
⁽¹¹⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1990, pag. 55.
⁽¹²⁾ GU n. L 111 dell'1. 5. 1990, pag. 15.
⁽¹³⁾ GU n. L 121 del 12. 5. 1990, pag. 9.